



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle
finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV- Ufficio IV

Prot. CNA n. 074/2014

Oggetto: Schema di regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di depositario.

Doverosa premessa è l'apprezzamento della professione attuariale per l'aver ribadito, anche per gli Enti previdenziali la necessità di una coerenza tra attività di investimento e struttura delle passività, ossia la realizzazione di attività di ALM (*Asset Liability Management*) peraltro nella prassi già diffusamente praticate nel panorama degli Enti previdenziali.

Inoltre si condivide il principio di fondo della competenza professionale e della conoscenza nella gestione del rischio che sta alla base di un efficace politica di impiego delle attività finanziarie, nell'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della forma pensionistica.

Tali considerazioni, simili a quelle di recente introdotte anche nel settore della previdenza complementare, implicano la necessità che sia prevista anche per gli Enti previdenziali in esame la Funzione Finanza, quanto mai opportuna tenuto conto della maggiore e complessa articolazione degli investimenti che fino ad oggi peraltro non erano regolamentati.

Rappresentiamo qui di seguito le nostre osservazioni sul documento posto in pubblica consultazione.

Art. 6 (Prospetto informativo a valori correnti)

Si ritiene che possa essere utile specificare che, con riferimento alla componente relativa alle passività, il prospetto in questione debba essere redatto da un attuario iscritto all'Albo professionale di cui alla legge n. 194/1942, tenendo conto del sistema di finanziamento dell'Ente previdenziale e nel rispetto di un principio di proporzionalità tra attività e passività. Si ritiene inoltre che sarebbe opportuno prevedere che le passività vengano calcolate in coerenza con il bilancio tecnico redatto triennialmente da un attuario iscritto all'Albo professionale di cui alla legge n. 194/1942. Si ritiene implicitamente inteso che il

valore attuale netto citato dovrà essere calcolato in conformità con le disposizioni normative vigenti per gli Enti di previdenza (comma 763, articolo unico l. n. 296/2006 e DM 29 novembre 2007 contenente i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria).


Art. 13 (Entrata in vigore e norma transitorie) comma 2

Si ritiene che il periodo indicato per il rispetto dei limiti relativi agli investimenti immobiliare sia, considerata l'attuale situazione economica, troppo limitato per consentire una proficua dismissione degli investimenti stessi e che pertanto, nell'ottica di una "sana e prudente gestione" nell' "interesse degli iscritti" sarà necessario, per molti Enti, il ricorso alle previsioni del successivo comma 3.

Data l'importanza del complesso degli argomenti in questione con specifico, ma non esclusivo, riferimento al tema della valutazione a valori correnti delle passività, nell'ambito della costruttiva collaborazione già consolidata, in particolare in fase di emanazione del Decreto n. 259 del 7 dicembre 2012, chiediamo di poter essere ascoltati in uno specifico incontro in modo da fornire utili elementi attuariali su tale delicato aspetto che risultano di più facile illustrazione in un meeting diretto.

Distinti saluti

Giampaolo Crenca
Presidente del Consiglio Nazionale



Roma, 4 dicembre 2014